



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA DI SALE DA GIOCO LECITO

ART. 1 - OGGETTO	1
ART. 2 – PRINCIPI GENERALI	1
ART. 3 – LA DOMANDA DI NUOVA APERTURA O TRASFERIMENTO	1
ART. 4 - IL SUBINGRESSO E MODIFICHE	2
ART. 5 – REQUISITI MORALI	2
ART. 6 – AMBITI ESCLUSI, DISTANZE MINIME E DIVIETI	3
ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI	3
ART. 8 – UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA PARTE DI MINORI	3
ART. 9 – DOVERI DI INFORMAZIONE VERSO IL PUBBLICO	4
ART. 10 - POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI	4
ART. 11 - ORARI	4
ART. 12 – SANZIONI	4

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento comunale disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110 del dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito denominato semplicemente TULPS).

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione si informano ai principi di semplificazione amministrativa e procedimentale.
2. Il Dirigente o Responsabile del Servizio competente rilascia l'autorizzazione di apertura di sale giochi ai sensi dell'art. 86 del TULPS, nel rispetto del presente regolamento e delle altre normative vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, ambientale, sorvegliabilità e prevenzione incendi, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda al protocollo dell'Ente, ai sensi della L. 241/90.
3. Le autorizzazioni sono, di norma, a tempo indeterminato e si riferiscono al titolare ed al locale in essa indicato.
4. L'attivazione dell'esercizio dovrà avvenire entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, pena la revoca della stessa, salvo proroga nei casi di comprovata forza maggiore.
5. L'attività potrà rimanere sospesa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 99 del TULPS.

ART. 3 – LA DOMANDA DI NUOVA APERTURA O TRASFERIMENTO

1. Per l'apertura di una nuova sala giochi è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di sala giochi, rilasciata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 19, 1° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e successive modifiche ed integrazioni, in base alla disciplina di cui all'art. 86 e seguenti del TULPS.
2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita domanda dichiarando:
 - a) i dati anagrafici del richiedente e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la sede legale e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) il possesso dei requisiti previsti dal TULPS da parte del titolare e dei soci;
 - c) l'ubicazione dei locali ed il titolo di detenzione dei medesimi;
 - d) l'insussistenza delle cause ostative di cui al presente regolamento,
 - e) il numero e tipologia dei giochi che si intendono attivare e/o installare e i relativi riferimenti ai nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Entrate / Monopoli di Stato;

- f) il rispetto dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti.
3. Per il trasferimento dell'attività all'interno del territorio comunale il titolare dovrà produrre apposita domanda e dichiarare che i nuovi locali rispettano tutti i requisiti, le caratteristiche e le distanze previste dal presente regolamento con particolare riferimento agli art. 6 e 7.
4. Alla domanda, di nuova apertura o di trasferimento dell'autorizzazione, deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) dichiarazione di cui alla L. R. n. 8/2007 in ordine all'inizio dell'attività;
 - b) planimetria dei locali in scala 1:100, timbrate e firmate da un tecnico o dal titolare o legale rappresentante in caso di società, ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, evidenziando l'area specificatamente dedicata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS;
 - c) gli estremi o copia del certificato di conformità edilizia e agibilità dei locali;
 - d) dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione, qualora l'impiantistica sia stata installata dopo il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità;
 - e) certificato di prevenzione incendi, se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione;
 - f) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone;
 - g) se la struttura accoglie più di 200 persone, occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla CCVLPS;
 - h) relazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge n. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico);
 - i) documentazione comprovante la disponibilità dei locali.

ART. 4 - IL SUBINGRESSO E MODIFICHE

1. Il subingresso e le modifiche, compresa la cessazione dell'attività, sono soggette a semplice comunicazione da presentare al protocollo dell'Ente preferibilmente mediante l'utilizzo della modulistica appositamente predisposta dagli uffici comunali competenti.

2. Qualora si intenda incrementare il numero dei giochi installati, il titolare o il legale rappresentante, in caso di società, dovrà presentare un'apposita comunicazione, allegando, per ciascuno dei nuovi apparecchi da installare, la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 5 – REQUISITI MORALI

1. Per poter presentare la domanda di nuova apertura di sala da gioco il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali, che hanno potere di gestione attiva nella società, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere mai stati dichiarati falliti o, se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione;
- b) non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;
- c) non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o di tendenza;
- d) non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;
- e) qualora ricorrano i presupposti provvedere o aver provveduto all'istruzione elementare dei figli ai termini delle leggi vigenti;
- f) non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;

- g) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 575 del 31.05.65” e successive modifiche (antimafia).

ART. 6 – AMBITI ESCLUSI, DISTANZE MINIME E DIVIETI

1. Non sono consentite le localizzazioni di sale giochi all’interno degli ambiti esclusi perimetrali in tinta nell’allegata planimetria.
2. L’apertura di una sala giochi, al di fuori degli ambiti di cui al precedente comma, è subordinata al rispetto delle seguenti distanze minime la cui misurazione avviene sul percorso pedonale più breve tra i rispettivi punti di accesso:
 - a) metri 250 dalle scuole di ogni ordine e grado ubicate sia sul territorio comunale che in quello di comuni confinanti, da musei, da sale civiche, da centri educativi o altri stabili di proprietà comunale nei quali si svolgono regolarmente attività culturali e ricreative a favore della collettività;
 - b) metri 200 da luoghi di culto e cimiteri;
 - c) metri 150 da ospedali, da case di cura e residenze per anziani;
 - d) metri 100 da altre strutture destinate stabilmente all’accoglienza di personale per finalità socio-assistenziali, dagli asili nido siano essi pubblici o privati;
 - e) metri 200 da luoghi di aggregazione giovanile, da centri sportivi di proprietà comunale o destinatari di contributi pubblici finalizzati allo svolgimento e all’implementazione della pratica sportiva.
3. La sala giochi non può altresì essere ubicata in edifici di civile abitazione o in locali confinanti con appartamenti regolarmente abitati.
4. E’ vietata l’apertura di sale da giochi in locali comunicanti con pubblici esercizi. Allo stesso modo, non possono aprirsi attività di pubblici esercizi all’interno di sale giochi. Nelle sale giochi può essere effettuata esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche mediante distributori automatici.
5. I circoli sono assimilati ai pubblici esercizi.

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. La sede individuata per l’esercizio dell’attività deve:
 - a) avere una superficie utile dei locali da adibire al solo gioco non inferiore a mq 120, restando escluse dal computo gli spazi destinati a servizi igienici oppure ad ufficio, magazzino, disimpegno, ripostiglio o altro;
 - b) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche,
 - c) essere conforme alle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso, nonché in materia igienico-sanitaria e di inquinamento acustico
 - d) essere dotata di due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno per portatori di handicap.
 - e) rispettare le distanze minime previste dal presente regolamento.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di condizionare il rilascio dell’autorizzazione a positive valutazioni in ordine:
 - a) alla dotazione di adeguati parcheggi nel raggio di metri 100 dall’esercizio,
 - b) all’impatto viabilistico;
 - c) ad eventuali problematiche di pubblica sicurezza.

ART. 8 – UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA PARTE DI MINORI

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo
 - a) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - b) nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;

- c) ai minori di anni 18, di cui all'art. 110 comma 8 del TULPS., relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 del TULPS.

ART. 9 – DOVERI DI INFORMAZIONE VERSO IL PUBBLICO

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi.
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti.
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del TULPS.
4. Nel locale deve essere esposta, in maniera ben visibile, l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, i nulla osta dell'Agenzia delle entrate / Monopoli di Stato nonché la tabella dei giochi proibiti.
5. Le insegne, tabelle, vetrine esterne o interne, devono essere scritte in lingua italiana; è consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni è punibile con le sanzioni di cui al presente regolamento.
6. Deve altresì essere esposto l'orario di apertura e quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

ART. 10 - POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI

1. Gli apparecchi o congegni previsti dall'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., sono collocati in aree specificatamente dedicate e appositamente individuate nella planimetria di cui all'art. 3.
2. All'interno della superficie destinata alla sola attività di sala giochi lo spazio utilizzato per tutti gli apparecchi da gioco non potrà superare il 50% della superficie medesima.
3. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.
4. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni relative al numero massimo e alle tipologie di apparecchi e congegni da gioco che possono essere presenti in ciascuna sala giochi.

ART. 11 - ORARI

1. L'orario di attività delle sale giochi è determinato dal Sindaco.
2. Nel caso di accertata incompatibilità con lo svolgimento di altre attività, con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico, il Sindaco potrà ordinare che sia effettuato un orario inferiore a quello massimo autorizzabile.
3. Il titolare è tenuto al rispetto dell'orario prestabilito e all'esposizione di un cartello ben visibile dall'esterno riportante gli orari di apertura effettuati, dandone comunicazione al Comune. Ogni variazione deve essere resa nota nelle stesse forme.

ART. 12 – SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del TULPS.
2. Le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da 80,00 a 500,00 euro.
3. Se l'autore degli illeciti di cui all' art. 110 comma 9 del TULPS, è titolare di autorizzazione di pubblico esercizio, l'autorizzazione è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. 689/91, la stessa autorizzazione è revocata.